

**DELIBERAZIONE 26 GIUGNO 2014
305/2014/E/EFR**

**SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GSE -
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA, IN AVVALIMENTO, AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 509/2012/E/COM, SUGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI A BIOGAS, DI PECCIOLI (PI), NELLA TITOLARITÀ
DELLA SOCIETÀ BELVEDERE SPA.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 26 giugno 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 dicembre 2004, n. 215/04;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante "approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" e, in particolare, l'articolo 4.3 del sopra citato Protocollo;
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, GOP 64/09 (di seguito: deliberazione GOP 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica, stipulata il 21 giugno 1996, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 9 del 1991, tra l'ENEL e l'amministrazione comunale di Peccioli, cui è subentrata la società Belvedere Spa, con sede legale in via G. Marconi n. 5, 56037 Peccioli (PI) (di seguito: la Belvedere o la parte), con riferimento a un gruppo di generazione alimentato con biogas da discarica, per una potenza convenzionata netta di 600 kW;

- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata il 20 giugno 2005 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 9 del 1991, tra l'allora Gestore della rete di trasmissione nazionale - GRTN Spa (attualmente Gestore dei servizi energetici – GSE Spa, di seguito: il GSE) e la parte, con riferimento a un gruppo di generazione alimentato con biogas da discarica, sito nel comune di Peccioli, per una potenza convenzionata netta di 500 kW;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata il 4 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, tra il GSE e la parte, con riferimento a un gruppo di generazione alimentato con biogas da discarica, sito nel comune di Peccioli, per una potenza convenzionata netta di 700 kW;
- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE e sottoscritto dal delegato rappresentante della parte a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto in oggetto nei giorni 15 e 16 maggio 2013;
- il rapporto ispettivo finale in data 13 dicembre 2013, trasmesso dal Nucleo ispettivo al GSE e da questo ricevuto il 17 dicembre 2013 (prot. GSE n. A20130196429);
- la documentazione trasmessa dalla parte al GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;
- la nota finale trasmessa dal GSE alla parte e all'Autorità per i seguiti di competenza, in data in data 16 febbraio 2014 (prot. GSE n. P20140019400, prot. Autorità n. 5023/A del 19 febbraio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, ha rinnovato, per il triennio 2013 – 2015, l'avvalimento del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- la verifica ispettiva presso l'impianto, previo avviso di ispezione notificato dal GSE alla parte in data 8 maggio 2013 (prot. GSE/P20130100050), si è svolta, tramite sopralluogo, nei giorni 15 e 16 maggio 2013;
- la verifica di cui al precedente alinea era finalizzata ad accertare tramite sopralluogo, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento Cip 6/92 per una potenza convenzionata netta, derivante da tre differenti convenzioni, pari complessivamente a 1,8 MW;
- i principali esiti della verifica ispettiva, riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, evidenziano che:
 - nel sito di Peccioli, tra il 2004 ed il 2012, sono stati attivi tre distinti impianti di produzione di energia elettrica, ciascuno con la sua convenzione, e in particolare:
 - i. impianto denominato Cogeneratore Legoli, cui è riferita la convenzione stipulata il 21 giugno 1996 per una potenza netta pari a 600 kW;

- ii. impianto denominato Peccioli Sezione I, cui è riferita la convenzione stipulata il 20 giugno 2005 per una potenza netta pari a 500 kW;
 - iii. impianto denominato Peccioli Sezione II, cui è riferita la convenzione stipulata il 4 dicembre 2006 per una potenza netta pari a 700 kW;
- nel corso degli anni, l'energia elettrica prodotta dai tre impianti di produzione presenti nel sito è stata immessa in rete tramite un'unica connessione, ed è stata ripartita tra le tre convenzioni attive con i seguenti criteri:
- i. dal 21 giugno 1996 al 5 luglio 2006 è stata attribuita all'impianto Cogeneratore Legoli l'energia immessa in rete con riferimento alla relativa potenza convenzionata (600 kW); la restante energia immessa è stata ripartita tra le convenzioni relative agli impianti Peccioli Sezione I e Peccioli Sezione II in proporzione alle rispettive potenze convenzionate;
 - ii. dopo la fermata del cogeneratore Legoli l'energia immessa è stata ripartita tra le convenzioni relative agli impianti Peccioli Sezione I e Peccioli Sezione II in proporzione alle rispettive potenze convenzionate;
- la suddetta ripartizione non appare coerente con le reali condizioni di esercizio degli impianti, in particolare con le potenze e i periodi di vigenza delle convenzioni riferite agli impianti;
- il Nucleo ispettivo ha pertanto ripartito le produzioni nette degli impianti coerentemente con i parametri sopra descritti;
- confrontando le produzioni nette così ottenute per i singoli impianti con i quantitativi di energia incentivati a essi attribuiti, il Nucleo ispettivo ha riscontrato che per taluni degli impianti e degli anni oggetto di accertamento l'energia incentivata è risultata superiore alla relativa produzione netta.

RITENUTO CHE:

- siano condivisibili i criteri adottati da parte del Nucleo ispettivo del GSE per la ripartizione dell'energia incentivata tra le tre distinte convenzioni attive nel sito;
- sia, tuttavia, necessario tenere conto, con riferimento agli anni 2004, 2005 e 2006, dell'erronea attribuzione ai servizi ausiliari di una quota dell'energia assorbita nel sito, non riconducibile a tali servizi, e che pertanto sia necessario operare una rettifica (in riduzione), dei quantitativi di energia incentivati in eccesso determinati dal Nucleo ispettivo;
- l'erogazione di incentivi a quantitativi di energia maggiori rispetto a quelli cui tali incentivi sarebbero stati effettivamente spettanti, ha causato un aggravio degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e della componente tariffaria A3 corrisposta dai clienti finali del servizio elettrico;
- sia necessario che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1 e dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione alla deliberazione GOP 64/09, operi nei confronti della Belvedere, il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti con riferimento all'energia incentivata in eccesso, determinati applicando ai suddetti

quantitativi di energia, come quantificati nell'Allegato A, la differenza tra i prezzi incentivanti percepiti e il prezzo ricavato dal cessionario pubblico per la loro vendita

DELIBERA

1. di approvare il documento “*Relazione degli uffici DOVC al Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal GSE - Gestore dei servizi energetici SpA, in avvalimento da parte dell’Autorità ai sensi della deliberazione 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas da discarica siti nel comune di Peccioli (PI), nella titolarità della società Belvedere SpA*”, allegato al presente provvedimento (Allegato A);
2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1.1, e dall’articolo 7, comma 7.1, dell’Allegato A alla deliberazione GOP 64/09, operi nei confronti della società Belvedere Spa, il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti con riferimento all’energia incentivata in eccesso, determinati applicando ai suddetti quantitativi di energia, come quantificati nell'Allegato A, la differenza tra i prezzi incentivanti di cui al provvedimento Cip 6/92 e il prezzo ricavato dal cessionario pubblico per la loro vendita;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Belvedere S.p.A., con sede legale in via G. Marconi n. 5, 56037 Peccioli (PI);
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, affinché provveda ad operare i recuperi amministrativi di cui al precedente punto 2, nonché al GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A. e al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni